

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ASSISTENZA DOMICILIARE ED
INFANZIA SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODIGLIANA FO PIAZZA
MATTEOTTI 31

Numero REA: FO - 214685

Codice fiscale: 92007300400

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE	
	Art. 1	Allegato "B"
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione di: "COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE ED INFANZIA Società Cooperativa", in sigla "C.A.D.I. Soc. Coop.". Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni. In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa è registrata, il numero di registrazione e il numero dell'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	al n. 10.771 di raccolta
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Modigliana all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della assemblea ordinaria dei soci. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci e/o dalla scheda soci, conservata presso la Cooperativa.	
	Art. 3	
	DURATA	
	La cooperativa ha la durata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	Art. 4	

SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi della legge n.381/1991 art.1 c 1, lett.a).

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa potrà altresì partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano, aderendo ad una Centrale Cooperativa ed ai suoi organismi periferici provinciali e regionali, nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c..

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 5

OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- la gestione di un'impresa che svolge, tramite i propri soci, attività volte al recupero ed al reinserimento sociale di anziani, handicappati, disadattati ed emarginati in genere, nonché attività finalizzate alla prevenzione delle stesse cause di emarginazione;
- servizi di trasporto persone all'interno di strutture ospedaliere (barellamento);
- fornitura di pasti domiciliari;
- svolgere attività educative, ricreative e di assistenza a bambini e minori;
- svolgere attività di animazione, culturali, turistiche e sportive;
- svolgere le suddette attività attraverso assistenza domiciliare presso luoghi di cura e villeggiatura, nonché in strutture presenti nel territorio o di futura costituzione;
- gestire strutture o centri di ritrovo per lo svolgimento delle attività di cui sopra;
- intervenire direttamente in attività di carattere manutentivo e di pulizia e committenze pubbliche e private;

- promuovere iniziative atte a tradurre concretamente l'obiettivo di avvicinare, per quanto possibile, e combinando dialetticamente le risorse ed i bisogni, il settore dell'assistenza con il settore della produzione di beni;

- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite corsi di qualificazione ed aggiornamento;

- svolgere attività di consulenza e di promozione per ciò che concerne i settori sopraindicati;

- svolgere le attività sopraelencate anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, con altre Cooperative ed organizzazioni.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinente ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

b) costituire ed essere Socia di Società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti ed Organismi Economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) prestare garanzie reali e personali a favore di altre Società od imprese.

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

h) svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Tale attività viene svolta in conformità alle disposizioni definite dall'articolo 11 del D. Lgs.

1° Settembre 93, n° 385, Testo Unico delle Leggi in materia

bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Sociale. La Cooperativa non può esercitare la raccolta dei risparmi presso il pubblico.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.

TITOLO III

Art. 6

SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari ai sensi dell'art.2 L.381/1991.

Nella domanda di ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo, dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del rapporto associativo.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano né contratti collettivi, né le leggi in materia di lavoro dipendente e autonomo, secondo i criteri contenuti nella L. 3 aprile 2001 n.142, come modificata L.14 febbraio 2003 n.30, come meglio recepiti nell'apposito regolamento interno, ad eccezione di quelle in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, su parametri retributivi determi-

nati con Decreto Ministeriale.

Senza espresso assenso degli organi sociali, non possono essere soci coloro che esercitino, in proprio od anche in imprese cooperative, attività in concorrenza a quelle esercitate dalla cooperativa di cui sono soci, od abbiano interesse diretto nelle suddette imprese.

E' altresì fatto divieto ai soci di prestare la propria opera, in qualità di lavoratori subordinati, a favore di terzi esercenti attività in concorrenza a quelle perseguite dalla società cooperativa di cui sono soci ed iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che svolgano attività in concorrenza a quelle perseguite dalla cooperativa, senza espresso assenso degli organi sociali.

Sono soci cooperatori coloro che:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Art. 7

PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità lavorativa e dell'anzianità in qualità di socio in cooperative affini o similari, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione, o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità non permetta l'instaurazione del rapporto sociale, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio

in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla cooperativa.

- l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria, prevista nel presente Statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

Tutti gli atti e i documenti da allegare devono essere dichiarati conformi all'originale dal Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista dal successivo art. 10 del presente statuto, e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 19.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumer-

si entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della cooperativa.

a versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo delle azioni il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 9

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 10

SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

alla loro formazione professionale;

al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-

cio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al .50 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 del presente statuto.

Art. 11

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 12

RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio cooperatore nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale, prevista nel presente statuto.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale.

Art. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali;

- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari;
- il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
- per risoluzione del rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma per inadempimento;

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura arbitrale prevista nello statuto.

Art. 14

PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione

dell'Arbitro secondo le modalità del presente statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 32 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 20 (a titolo di ristorno). La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, eventualmente rivalutate nonché aumentate a titolo di ristorno con le modalità previste nel precedente articolo. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-
mi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Co-
operativa possono richiedere di subentrare nella partecipazio-
ne del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di
amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e
le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si
provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto do-
vranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla
scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente
nel precedenti artt.15 e 16.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel
termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 18

RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessio-
ne della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il
rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Art. 19

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i
soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e
normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati
da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di
cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministra-
zione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le
maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazio-
ne anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con
i soci e con il restante personale, dipendente e collaborato-
re;

le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Ammini-
strazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle
prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;

i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario
in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di
crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;

il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

Art. 20

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio per il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

in forma liquida;

mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;

mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31/1/1992 n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

Titolo V

Art. 21

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 22

IMPUTAZIONE A CAPITALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 29 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-

to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 23

TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

Art. 24

EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 29, numero 5 (patrimonio), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un componente dell'organo di controllo nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o componenti dell'organo di controllo, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 25

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può

escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

Art. 26

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 25 per l'azione di sovvenzione.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Per quanto non espressamente previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 39 (Assemblea Speciale).

Art. 27

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-

zioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'art. 39 del presente Statuto.

Art. 28

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 27.

TITOLO VI

Art. 29

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

- dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500;

- dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;

- dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 32 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

- dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8;

- dalla riserva straordinaria indivisibile;

- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve, sono da considerarsi "riserve indivisibili" e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 30

CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti (art. 2524 c.c.)

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c.

ART. 31

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. La Società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346 comma 1.

Art. 32

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutua-

listiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi

dell'art. 2513 c.c.

Nel bilancio dovranno essere inseriti, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato del controllo contabile, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

- una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

- ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

- ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20; fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/02/1911 n. 278;

- ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;

- ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo V del presente statuto;

- la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile

tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 29 del presente statuto;

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite.

TITOLO VII

Art. 33

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., anche a mano, o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 34

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina degli amministratori, all'eventuale no-

mina dell'organo di controllo e, ove richiesto, del soggetto
deputato al controllo contabile, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al titolo V e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al titolo V e alla relativa delibera di emissione;

- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, o eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo di controllo e al soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dell'organo di controllo e dei soggetti incaricati del controllo contabile;
- delibera l'erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto - previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;

delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi;

- delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- definisce uno o più regolamenti interni per il miglior funzionamento della cooperativa nonché regolamenti sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici, da approvarsi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci cooperatori;
- determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma, c.c.;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società,

e possibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione

del bilancio preventivo.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci cooperatori e dei soci finanziatori con diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 35

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo V del presente statuto.

Art. 36

MODALITÀ DI COSTITUZIONE

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati

Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la

liquidazione della società, il cambiamento significativo

dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti.

Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 37

DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dai precedenti articoli 21 e seguenti del presente statuto.

Ogni socio lavoratore, anche se finanziatore, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli da 21 a 28 del presente statuto.

Ad ogni socio persona giuridica può essere attribuito fino ad un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte e/o al numero dei propri soci.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia

amministratore o componente organo di controllo, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.
I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.
L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 38

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dall'Amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando occorrono, due o più scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 39

ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera: sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile; sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;

sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.
L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art. 40

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri, che va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.
Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui al titolo V del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Inoltre ogni amministratore non può ricoprire contemporaneamente simile carica in più di 5 società di capitali, cooperative o consorzi.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.
Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega;

in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre al-

le materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società, eventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; agli amministratori compete altresì un'indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantire l'erogazione, la cui misura è stabilita con decisione dei soci.

ART. 41

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle

ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione delle azioni possedute.

propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge;

relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglieri o dall'organo di controllo. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Nei casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di cui all'art. 35 del presente statuto, il verbale è redatto

da un notaio in applicazione dell'art. 2436 c.c.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'astensione dell'amministratore interessato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dall'organo di controllo, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

ART. 42

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 43

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposi-

zioni vigenti;

- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dell'organo di controllo.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 44

ORGANO DI CONTROLLO

Ove si verificassero i presupposti di legge, o per volontà dei soci, la cooperativa procede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i membri dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i membri dell'organo di controllo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei membri dell'organo di controllo l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approva-

zione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La revisione legale ai sensi degli artt. 2409 bis e seguenti del cod. civ., salva diversa deliberazione dell'Assemblea, è esercitata dall'organo di controllo.

TITOLO VIII

Art. 45

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto e che abbiano per oggetto diritti disponibili saranno risolte in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal presidente della Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà il luogo ove ha sede la società.

TITOLO IX

Art. 46

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-

zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 47

MODALITÀ DI RIMBORSO

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;
- al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno.
- alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

Art. 48

DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 25 (diritti patrimoniali dei soci finanziatori), 29 (divieto di distribuzione delle riserve), 32 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 51 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Possono essere inoltre definiti da apposito regolamento i criteri e le modalità di nomina dell'organo amministrativo e di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori delegati ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati e la Direzione aziendale.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
Firmato: Roberto Rimorini
Firmato: Cristina Scozzoli Notaio